

contributo statale, nonché con prima ipoteca sugli immobili da costruirsi con il provento del finanziamento, secondo i progetti da approvarsi dal Ministero dei LL. PP. e da concedersi previo parere favorevole dalla C. D. I. in merito ai progetti stessi;

2° - di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;

b - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 al massimo con il sistema delle annuità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annuità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annuità di contributo statale;